

Sentenza n. 1977/2019 pubbl. il 24/09/2019

RG n. /2017

Repert. n. /2019 del 26/09/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fabbri ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017

tra

PARTE ATTRICE

e

BANCA(

PARTE CONVENUTA

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va integralmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte opposta alle spese.

La presente controversia, infatti, origina dall'emissione di decreto ingiuntivo fondato su titoli contrattuali.

A seguito dell'opposizione il procedimento, quanto a cognizione, si è tramutato da sommario ad ordinario.

Nello specifico, parte opponente ha contestato la mancata produzione, da parte dell'opposta, dei contratti azionati in via monitoria, evidenziando che non può emettersi condanna al pagamento in virtù di titoli non solo non provati in forma scritta, ma la cui stessa validità (sub specie di non-nullità) richiede il predetto requisito formale.

A tale eccezione, parte opposta ha replicato adducendo di aver perso il documento contrattuale.

Così facendo ha, in astratto, soddisfatto le perplessità in ordine alla nullità del contratto, che tale sarebbe se fosse stato stipulato in forma diversa da quella scritta; tuttavia, in concreto, non ha dimostrato affatto la veridicità dell'affermazione.

Non ha in alcun modo la banca dimostrato di aver stipulato un contratto in forma scritta, per cui la domanda monitoria non può trovare accoglimento.

Si ricorda, infatti, che un contratto che richiede la forma scritta *ad substantiam* deve anche essere provato per iscritto, con la conseguenza che la prova del fondamento della domanda monitoria avrebbe dovuto e potuto essere fornita in due soli modi: o con la produzione del documento contrattuale o con la dimostrazione per prova costituenda (testimonianza) qualora fosse dalla banca dimostrato di aver perduto, senza colpa, il documento (art 2724 n.3 cc).

Orbene, la banca ha solo depositato una denuncia di smarrimento del contratto ma non ha nulla dedotto circa l'incolpevolezza della perdita, inoltre non ha chiesto di provare con testimoni la sussistenza dello stesso.

Né l'istituto di credito, a seguito delle eccezioni di nullità del rapporto, ha spiegato *reconventio reconventionis* volta alla restituzione della sorta capitale, per cui non può essere in tal sede l'opponente condannato ai sensi dell'art 2033 cc.

Per tali motivi l'opposizione va integralmente accolta, con condanna di parte opposta alle spese,



liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.

Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, essa va accolta in quanto la segnalazione del suo nominativo alla centrale dei rischi non è stata preceduta né supportata da alcuna indagine patrimoniale sul suo conto.

Sul punto va segnalato che la banca non ha contestato di aver provveduto a tale segnalazione, ritenendola legittima solo sulla base del rifiuto di parte opponente di pagare la somma richiesta.

Va allora ricordato che la segnalazione alla centrale dei rischi non si legittima in base al rifiuto del debitore al pagamento, il quale può essere dettato anche da ragioni legittime, quanto piuttosto da indagini patrimoniali dalle quali emerge il suo stato di difficoltà nell'onorare i propri debiti.

Infatti, come chiarito dalla Banca d'Italia nella circolare 139/1991 *“L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”*.

Quanto alla liquidazione del danno, esso può essere liquidato in via equitativa nella somma di euro 1000,00, attesa la posizione del soggetto leso, che non è un commerciante e che quindi subisce solo un danno alla persona, peraltro limitatamente al sistema creditizio e non nell'ambito della intera compagine sociale, in cui normalmente opera, senza che sia stato dimostrato un danno patrimoniale (es dimostrazione del diniego da parte di altri istituti di credito e per effetto della segnalazione di prestiti e/o investimenti o di accordi di altro tipo).

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- Accoglie l'opposizione;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna La Banca [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], della somma di euro 1000,00 oltre rivalutazione dal maggio 2017 ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno sino al soddisfo;
- Ordina a parte opposta di provvedere alla cancellazione del nominativo di parte opponente presso la Crif;
- Condanna La Banca [redacted] al pagamento, in favore di [redacted]



Sentenza n. 1977/2019 pubbl. il 24/09/2019

RG n. /2017

Repert. n. /2019 del 26/09/2019
delle spese di lite che si liquidano in euro per onorari, oltre IVA, CPA e
rimborso spese forfettario come per legge ed euro per esborsi;

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti
a presenziare ed allegazione al verbale.

24/09/2019

Il Giudice
dott. Andrea Fabbri

